



COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO



Viale G. Vadi, n. 7 - 57033 Marciana Marina - Tel. 0565/99002-99368 - Fax 0565/904321
PEC: comunemarcianamarina@postacert.toscana.it

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con delibera C.C. n. 8 del 27.3.2008

(In vigore dal 21.4.2008 data di esecutività della delibera di approvazione)

**Modificato con delibera C.C. n. 23 del 14.06.2016 in attuazione della L.R.T.
27 febbraio 2015, n. 21**

INDICE

I. PARTE PRIMA Disposizioni generali

- ART. 1) DEFINIZIONI
- ART. 2) OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI
- ART. 3) FINALITÀ
- ART. 4) INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI
- ART. 5) CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
- ART. 6) ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIFERITE AL SISTEMA SPORTIVO LOCALE
- ART. 7) USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

II. PARTE SECONDA Modalità e forme di affidamento

- ART. 8) AFFIDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI E DI IMPIANTI MINORI
- ART. 9) AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI RILEVANZA COMUNALE
- ART. 10) CRITERI DI ASSEGNAZIONE
- ART. 11) DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

III. PARTE TERZA Rapporti obblighi e responsabilità

- ART. 12) NORME GENERALI SULLA VIGILANZA
- ART. 13) ACCESSO AGLI IMPIANTI
- ART. 14) FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI
- ART. 15) SOSPENSIONE DELLE ASSEGNAZIONI
- ART. 16) ORARI E TARIFFE
- ART. 17) OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
- ART. 18) RESPONSABILITÀ
- ART. 19) REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE O CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI
- ART. 20) REVOCA ASSEGNAZIONE OCCASIONALE IMPIANTI
- ART. 21) AGIBILITÀ IMPIANTI
- ART. 22) CONTROLLI
- ART. 23) ATTREZZATURE E BENI MOBILI
- ART. 24) PUBBLICITÀ COMMERCIALE
- ART. 25) UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI TERZI PER ATTIVITÀ SPORTIVE ED EXTRA SPORTIVE
- ART. 26) CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT

IV. PARTE QUARTA Disposizioni finali

- ART. 27) RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE
- ART. 28) PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
- ART. 29) ENTRATA IN VIGORE

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi, in quanto attrezzatura della Pubblica Amministrazione atta a sviluppare ed incrementare la pratica sportiva e ricreativa, nell'ottica di una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva.

Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva.

Si intende:

A) per “IMPIANTO SPORTIVO” il luogo opportunamente attrezzato e destinato alla pratica di una o più attività sportive;

B) per “ATTIVITÀ SPORTIVA” la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo compresa l'attività formativa di base per l'avviamento alle varie discipline sportive;

C) per “FORME DI UTILIZZO E GESTIONE” le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;

D) per “ASSEGNAZIONE IN USO” il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno o più impianti sportivi, o di uno spazio attrezzato in esso compreso per lo svolgimento delle attività nello stesso previste, secondo quanto indicato nell'avviso pubblico;

E) per “CONCESSIONE IN USO” il provvedimento con il quale il Comune concede l'uso e la gestione degli impianti sportivi o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;

F) per “CONCESSIONE IN GESTIONE” il provvedimento con il quale il Comune affida la sola gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene almeno parzialmente determinato mediante assegnazione da parte del Comune;

G) per “AFFIDATARIO” il soggetto che detiene l'impianto a titolo di assegnazione o concessione in uso (lett. D ed E)

H) per “TARIFFE” le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune o all'affidatario dell'impianto.

ARTICOLO 2 OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento, nel rispetto delle vigenti norme di settore ed ai sensi della Legge della Regione Toscana 27 febbraio 2015, n° 21 disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico nell'intento di perseguire una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva.

Gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico. Le modalità generali delle concessioni in gestione ed in uso degli impianti sportivi comunali si uniformano alle vigenti disposizioni di legge e sono stabilite dal presente Regolamento.

ARTICOLO 3 FINALITÀ

Il Comune di Marciana Marina, in applicazione della normativa di settore vigente, promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a diffondere l'attività sportiva nel territorio comunale, considerandola elemento qualificante della vita sociale.

Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono destinati ad uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti, volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie di utenza la possibilità di accesso agli impianti sportivi. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. La gestione deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti.

L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ARTICOLO 4 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi comunali si distinguono in: impianti di rilevanza comunale, impianti sportivi scolastici ed impianti sportivi minori.

Gli impianti che, per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni di interesse generale della città, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza comunale. Tutti gli altri impianti, sono individuati come impianti sportivi scolastici e come impianti sportivi minori. Gli impianti sportivi di nuova costruzione od acquisizione, con atto della Giunta Comunale, sono classificati secondo la tipologia riferibile agli impianti sportivi di rilevanza comunale, agli impianti sportivi scolastici ed agli impianti sportivi minori. Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi vengono così classificati:

A) IMPIANTI SPORTIVI DI RILEVANZA COMUNALE:

- 1) Campo Sportivo "Renzo Bisso";
- 2) Campi da tennis;
- 3) Tensostruttura: tennis, pallavolo, pallacanestro, calcetto;
- 4) Impianto natatorio con annessi spogliatoi e locali tecnologici connessi;
- 5) Campo da Beach Volley;
- 6) Punto di ristoro ed intrattenimento.

B) IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI:

- 1) Palestra presso il polo scolastico di via O. Murzi;

C) IMPIANTI SPORTIVI MINORI

- 1) Palestra fitness presso il polo scolastico in via O. Murzi.

La palestra scolastica, destinata principalmente alle attività curriculari ed extracurriculari della scuola di appartenenza, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, è posta a disposizione, in via prioritaria, di Società o Associazioni sportive dilettantistiche

svolgenti attività a favore della comunità locale. Gli impianti sportivi minori si intendono a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative, nel rispetto della disciplina recata dallo specifico Regolamento in corso di predisposizione.

ARTICOLO 5 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Con riferimento alle finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento sono considerate:

- attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei diversamente abili, anziani e giovani, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza;

- attività sportive di interesse pubblico: l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

ARTICOLO 6 ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITE AL SISTEMA SPORTIVO LOCALE

L'Amministrazione Comunale interviene nel sistema sportivo locale, principalmente sostenendo i soggetti che vi operano mediante la messa a disposizione di impianti sportivi adeguati alle esigenze del sistema stesso. L'Amministrazione Comunale opera per la valorizzazione degli impianti sportivi, anche mediante forme di sostegno economico ai soggetti in esso operanti e con l'organizzazione di iniziative di promozione e di educazione all'attività sportiva.

ARTICOLO 7 USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Comunale, dando congruo preavviso ai soggetti affidatari, di cui all'art. 14 della L.R.T. n. 21/2015, si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti sportivi di sua proprietà, compresa la palestra scolastica, per attività di promozione della pratica sportiva rivolta ai giovani residenti della fascia di età da 6 a 14 anni, per avviarli all'applicazione delle discipline sportive.

PARTE II MODALITÀ E FORME DI AFFIDAMENTO

ARTICOLO 8 AFFIDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI E DI IMPIANTI MINORI

Gli impianti sportivi scolastici, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvato da ciascun istituto scolastico, possono essere messi a disposizione delle Società ed Associazioni Sportive ricreative e del tempo libero, nonché di enti di promozione sportiva per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti.

L'affidamento degli impianti sportivi scolastici e degli impianti minori sarà effettuato nel rispetto della disciplina recata dallo specifico Regolamento in corso di predisposizione.

ARTICOLO 9

AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI RILEVANZA COMUNALE

L'affidamento a terzi potrà comprendere uno o più impianti o anche tutti gli impianti. In ogni caso, all'affidamento si procederà secondo le procedure selettive previste dalla vigente normativa con assegnazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto di quanto indicato dalla Legge Regionale della Toscana n. 21/2015.

Le procedure sono individuate a seconda della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti nel rispetto dei principi espressi all'art. 15, comma 1 della L.R.T. 21/2015 ed al successivo art. 10 del presente Regolamento (criteri di assegnazione).

La gestione degli impianti sportivi comunali è affidata in via preferenziale a Società e Associazioni Sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva e discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, con priorità a favore di Soggetti aventi un più elevato livello di radicamento nel territorio del Comune di Marciana Marina e/o storicamente presenti nel medesimo Comune.

In caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione, l'affidamento potrà avvenire anche rivolgendosi a soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma, con priorità per quelli aventi un più elevato livello di radicamento nel territorio del Comune di Marciana Marina e/o storicamente presenti nel medesimo Comune, nel rispetto comunque dei principi relativi alle procedure medesime.

L'avviso per la procedura informale dovrà prevedere quanto segue:

- a) Individuazione dell'impianto sportivo da gestire;
- b) Garanzie ed eventuali cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) Requisiti, modalità e condizioni della prestazione;
- d) Il valore economico della concessione e le modalità di pagamento;
- e) Durata della gestione ed eventuale rinnovo espresso;
- f) Criteri di assegnazione a norma del successivo art. 10 ed il valore attribuito ad ognuno di essi;
- g) Obbligo di presentazione di dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dallo schema di convenzione per la gestione dell'impianto sportivo e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

Per l'assegnazione in uso, si provvede con procedura di gara rivolta ai soggetti interessati mediante avviso pubblico come previsto al precedente comma e secondo i seguenti criteri:

- l'esperienza nel settore di attività sportiva e/o nella gestione di impianti sportivi;
- il rapporto delle attività svolte con il territorio di riferimento;
- la compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento;
- la diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
- la qualificazione professionale di istruttori ed allenatori;
- la realizzazione di progetti di educazione per una corretta e consapevole attività sportiva rivolta principalmente ai giovani ed alle loro famiglie;
- tariffe praticate e prezzi di accesso;
- la convenienza economica dell'offerta.

ARTICOLO 10

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Potranno partecipare alla selezione i soggetti di cui ai comma 3 e 4 del precedente articolo, con le preferenze indicate al comma 3, che comprovano la pratica e l'esperienza nel settore specifico dell'impianto sportivo in affidamento, in funzione dell'accertamento della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto. L'individuazione del soggetto affidatario dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- 1) Radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto (numero degli iscritti residenti nel Comune di Marciana Marina nell'ultima stagione sportiva);
- 2) Qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati;
- 3) Progetto tecnico e piano economico finanziario di gestione dell'impianto; in particolare la valutazione dovrà rivolgersi ai seguenti aspetti:
 - le eventuali migliorie economiche-gestionali (da rapportarsi a quanto indicato nell'avviso pubblico relativamente al canone minimo, all'eventuale massimo contributo previsto a sostegno della gestione, alle tariffe d'uso, di cui al successivo art. 13, comma 3);
 - i profili economici, tecnici e organizzativi della gestione;
 - il piano delle manutenzioni e dell'eventuale riqualificazione dell'impianto, indicando gli standard di investimento annuali;
 - la diffusione della pratica e della cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini ed all'educazione per una corretta e consapevole attività sportiva rivolta principalmente ai giovani ed alle loro famiglie;
 - l'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'Ente;
- 4) Eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- 5) Affidabilità economica;
- 6) Offerta economica da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che l'Ente intende percepire, nel limite dell'importo massimo stabilito nell'avviso pubblico, e/o dell'eventuale massimo contributo economico che l'Ente intende concedere a sostegno della gestione;
- 7) Compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento;
- 8) Qualificazione del personale di custodia impiegato con attenzione particolare all'utilizzazione di figure femminili;
- 9) Anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo.

ARTICOLO 11

DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Comunale formalizza i rapporti con i soggetti ai quali è conferito l'affidamento in gestione e/o in uso degli impianti sportivi mediante la stipulazione di apposite convenzioni, nelle quali sono disciplinati gli aspetti operativi, organizzativi ed economici della gestione. È fatto divieto di sub concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in gestione ed uso dall'Amministrazione Comunale, senza il preventivo assenso della stessa; la violazione di tale divieto comporta la revoca immediata del provvedimento per l'uso dell'impianto. Su espressa previsione dell'Amministrazione Comunale, da esplicitarsi comunque nell'avviso pubblico di gara, la convenzione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell'impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l'associazionismo sportivo nell'impianto medesimo, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche destinabili allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata.

PARTE III

RAPPORTI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 12

NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

Il soggetto abilitato all'uso dell'impianto, in assegnazione o concessione, o il gestore che detiene l'impianto a titolo di concessione in gestione è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.

In particolare, è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o alla attività che vi si svolge.

L'obbligo della vigilanza e del controllo nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori non potrà implicare ad alcun livello responsabilità del Comune, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sull'affidatario in via diretta ed esclusiva.

A tal fine, prima dell'assunzione dell'attività, l'affidatario dovrà provvedere alla stipula di congrua polizza assicurativa per rischio locativo a copertura di danni agli impianti, ai fabbricati di pertinenza ed alle attrezzature ed accessori, nonché di specifica polizza assicurativa R.C. per responsabilità civile verso terzi. Copia di tali contratti di assicurazione dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.

Restano a carico del Comune, il quale provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa, gli oneri relativi ad eventuali altre strutture e/o impianti non imputabili a responsabilità del gestore, non coperte dalle assicurazioni per rischio locativo dallo stesso stipulate.

Con la sottoscrizione della convenzione viene trasferito ogni obbligo di osservanza ed esecuzione delle prescrizioni previste dalle normative vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.

ARTICOLO 13

ACCESSO AGLI IMPIANTI

L'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle Società ed Associazioni sportive, alle Scuole ed Istituti scolastici e/loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente istituiti aventi sede sociale nel Comune di Marciana Marina o significativamente presenti nel territorio comunale per storia, anzianità di attività e per cultura sportiva. La successiva priorità viene concessa alle Società Sportive affiliate a Federazioni Sportive nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva, che partecipano regolarmente, nell'ambito dei relativi settori, all'attività agonistica o amatoriale organizzata e disciplinata dalle stesse Federazioni o Enti di Promozione, con particolare riguardo alle Società Sportive che privilegiano e svolgono attività per il settore giovanile e l'attività formativa di base. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede a Marciana Marina solo per richieste occasionali o manifestazioni sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti, come stabilito dal successivo articolo 25 del presente Regolamento.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata a proprie iniziative e/o manifestazioni dalla stessa patrocinate.

Il soggetto affidatario è obbligato alla adozione di apposito regolamento per l'accesso agli impianti da tenere esposto al pubblico.

ARTICOLO 14 FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

Il funzionamento degli impianti viene stabilito dall'affidatario, in accordo con l'Amministrazione Comunale, in relazione al soddisfacimento delle richieste, delle aspettative degli utenti e delle attività programmate con altri soggetti ed Associazioni, al quale fanno carico tutti gli oneri previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 15 SOSPENSIONE DELLE ASSEGNAZIONI

L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente la validità delle convenzioni stipulate per la gestione degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione data con anticipo di almeno 15 (quindici) giorni di tempo, ove le circostanze lo consentano.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili; in tal caso l'attività è sospesa ad insindacabile giudizio del Comune. Per le sospensioni nulla è dovuto a terzi dai gestori, né dal Comune agli stessi soggetti affidatari od ai terzi.

ARTICOLO 16 ORARI E TARIFFE

Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti su proposta dei soggetti abilitati all'uso ed alla gestione degli impianti sportivi con obbligo di approvazione dell'Amministrazione Comunale. Il tariffario dovrà essere esposto in luogo visibile al pubblico all'interno ed all'esterno dell'impianto. L'accesso di terzi agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi. L'affidatario potrà, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento di attività ludico-ricreative compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Comune previa verifica della redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una rideterminazione dei rapporti di ordine economico intercorrenti con l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 17 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è obbligato a provvedere con diligenza e puntuale cura a quanto di seguito descritto:

- Custodia degli impianti, ivi comprese le aree esterne;
- Spese relative al combustibile per calore e produzione di acqua calda;
- Tributi locali, quali la TARI;
- Telefono e varie;
- Pagamento al Comune, alla scadenza pattuita in convenzione, del canone annuale, stabilito in sede di gara, da riconoscersi, su espressa preliminare autorizzazione del Comune, anche attraverso la realizzazione di lavori e migliorie agli impianti e alle strutture esistenti, ovvero la realizzazione di nuove strutture;
- Pulizia impianti;

- Manutenzione ordinaria degli impianti, dei loro arredi ed attrezzature, nonché dei marciapiedi ad essi prospicienti e delle eventuali aree adiacenti destinate a verde secondo le seguenti modalità:

Impianto elettrico: riparazione dei danni causati all'impianto per incuria o a causa di apparecchiature elettriche di proprietà dell'affidatario collegate agli impianti, sostituzione di lampadine, neon, insegne luminose, impianto fonico e tutto quanto costituisce materiale di normale consumo, ad esclusione dei guasti ai proiettori e altre strutture collocate ad altezze tali da richiedere l'intervento con attrezzature particolari.

Impianto idraulico e produzione di acqua calda: riparazione e/o sostituzione di tubazioni a vista, docce, rubinetti, scarichi, w.c., ecc, stasatura di tubazioni o scarichi esterni e vuotatura dei pozzi biologici; manutenzione periodica dei bollitori, addolcitori, caldaie, centrali termiche, ecc. resta devoluta alla competenza del Comune.

Infissi: sostituzione di vetri, serrature, recinzioni, serrande, cancelli, porte e finestre, nel caso in cui il danno sia stato causato dallo stesso affidatario, ovvero da un suo affiliato o un suo autorizzato, il quale provvederà alla riparazione e/o sostituzione con oneri a proprio totale carico.

Locali, spazi esterni, recinzioni, tribune: imbiancatura, verniciatura, disinfezione, disinfestazione, pulizia ed igiene.

Arredi ed attrezzature: sostituzione in caso di danni e/o incuria causati dallo stesso affidatario o da terzi da questi autorizzati ad usufruire dell'impianto.

Aree esterne destinate a verde o a gioco: gestione di tutte le aree limitrofe agli impianti.

Servizi igienici: deve essere garantita l'apertura dei servizi igienici ubicati negli impianti durante l'orario di apertura degli stessi.

L'utenza idrica viene garantita attraverso pozzi di proprietà comunale; nell'attesa che il comune definisca i rapporti di tali utenze con il gestore A.S.A. spa, la relativa utenza rimane a carico dell'Ente.

Analogamente, restano a carico del comune le spese per energia elettrica, in quanto finanziate dai contributi riconosciuti dal GSE al comune medesimo in dipendenza degli impianti fotovoltaici realizzati all'interno dell'area sportiva e risultati involturbabili, pena il non riconoscimento al Comune dei medesimi contributi.

Tali disposizioni si applicano esclusivamente agli impianti sportivi dotati di impianto fotovoltaico e/o nelle cui vicinanze sia ubicato un pozzo d'acqua comunale. Per i restanti impianti è fatto obbligo al Gestore di provvedere alla volturazione dei contatori delle utenze e al pagamento delle stesse.

ARTICOLO 18 RESPONSABILITÀ

I soggetti cui viene autorizzato l'uso degli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività e del comportamento di terzi durante le ore loro assegnate e, comunque, per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone ed atleti appartenenti a singole società o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone. I predetti soggetti sono responsabili, altresì, dell'ingresso di estranei negli impianti,

salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. Nei casi in cui le società sportive organizzino manifestazioni sportive con presenza di pubblico, devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia. L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui alla premessa del presente articolo.

L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti affidatari per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione Comunale rivalendosi sull'eventuale contributo annuale o applicando sanzioni fino alla completa copertura del danno.

ARTICOLO 19

REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE O CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

La revoca dell'affidamento viene disposta dall'Amministrazione Comunale per:

- Violazione degli accordi sottoscritti nella convenzione o stabiliti dall'avviso di gara e/o di selezione;
- Mancato pagamento del canone, delle bollette dei consumi, tributi, ecc. **ove dovuti**;
- Ripetute violazioni delle regole stabilite nel presente Regolamento;
- Svolgimento di attività sportive non autorizzate;
- Sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.

È fatto salvo, comunque, il potere dell'Amministrazione di procedere alla revoca del provvedimento abilitativo per comprovati motivi di pubblico interesse che non consentano il prosieguo del rapporto.

In tutti i casi in cui siano accertate inadempienze e/o violazioni ai contenuti convenzionali sottoscritti, il Comune applicherà, altresì, una sanzione graduabile, in base alla gravità della violazione accertata, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1000,00.

ARTICOLO 20

REVOCA ASSEGNAZIONE OCCASIONALE IMPIANTI

La revoca del provvedimento di assegnazione occasionale degli impianti è disposta dall'Amministrazione Comunale per gravi violazioni dello specifico accordo sottoscritto dalle parti. Il Comune si riserva comunque la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'autorizzazione all'utilizzo per motivi di pubblico interesse senza che il soggetto richiedente possa eccepire o pretendere alcunché a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 21

AGIBILITÀ IMPIANTI

L'uso degli impianti sportivi, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza sul pubblico spettacolo. Pertanto, gli affidatari dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle competenti autorità. Il gestore è inoltre tenuto al rispetto di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

ARTICOLO 22 CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di provvedere, in qualunque momento e nel modo che ritiene più adeguato, attraverso i Servizi Comunali preposti, ad effettuare verifiche negli impianti per assicurarsi che l'uso o la gestione degli impianti stessi avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli disciplinari. In armonia con la modalità gestionale prescelta, sono previste per ogni impianto forme di controllo di gestione, tese a garantire economicità, efficienza e regolarità nella conduzione e nell'utilizzo della struttura.

Gli affidatari sono tenuti a fornire agli incaricati alla vigilanza ed a controllo, la massima collaborazione e ad esibire la documentazione eventualmente dovuta.

Gli impianti sono sottoposti periodicamente a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ogni ulteriore obbligo che possa competere all'affidatario, i richiedenti ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori debbono ottemperare immediatamente, o comunque entro 5 giorni, alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale e/o dell'affidatario responsabile dell'impianto.

ARTICOLO 23 ATTREZZATURE E BENI MOBILI

È fatto esplicito divieto all'affidatario procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi senza il consenso dell'Amministrazione Comunale. Pertanto, il Comune, se preventivamente richiesto, potrà autorizzare l'intervento nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune ai gestori possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti. In caso di eventuali sostituzioni necessarie per esigenze della gestione o per consolidato uso, verranno convenute le opportune misure.

ARTICOLO 24 PUBBLICITÀ COMMERCIALE

Gli affidatari degli impianti sportivi hanno diritto ad esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di altro tipo all'interno degli impianti assegnati e nelle aree ad essi pertinenti con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità. Detta pubblicità, in accordo con i soggetti affidatari degli impianti, può essere esercitata anche dalle Società Sportive che utilizzano in via continuativa gli impianti sportivi.

In ogni caso, il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori. I gestori sono responsabili di sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

ARTICOLO 25
UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI TERZI PER ATTIVITÀ
SPORTIVE ED EXTRA SPORTIVE

Gli impianti sportivi, a prescindere dalle forme di gestione, possono essere concessi per iniziative sportive occasionali a Società, Associazioni o Gruppi sportivi, anche non aventi sede a Marciana Marina alle seguenti condizioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento di disciplina del gestore.

ARTICOLO 26
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT

Il Comune sostiene l'attività di Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, aventi sede nel Comune di Marciana Marina.

Il Comune, nella figura del Responsabile del Settore e nei limiti degli stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione dell'anno di riferimento e nei successivi atti dell'Organo esecutivo, erogherà, ai soggetti di cui al precedente capoverso, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport in genere.

Per la concessione dei contributi, costituiscono elementi di valutazione delle richieste di contributo da parte dei soggetti di cui al primo comma le seguenti prerogative:

- Attività sportiva svolta e/o che sia in programma di svolgimento, completa di tutta la documentazione possibile, finalizzata ad una illustrazione obiettiva della medesima;
- Radicamento nel territorio comunale;
- Esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
- Progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e per bambini;
- Qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori ed allenatori;
- Diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
- Realizzazione di progetti di educazione per una corretta e consapevole attività sportiva rivolta principalmente ai giovani ed alle loro famiglie.

Il contributo verrà concesso ed erogato a seguito di rendicontazione delle spese sostenute e le entrate percepite per la promozione e la diffusione dello sport, fermo restando che l'ammontare del contributo non potrà superare l'ottanta per cento delle spese complessive effettivamente sostenute e, comunque, la differenza tra le entrate percepite e le spese sostenute.

Nel caso di iniziative di particolare valenza sociale, culturale e/o sportiva, la Giunta può concedere un contributo accessorio, anche laddove dette iniziative non comportino costi.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27
RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale in materia ed alle norme generali del Codice Civile. Per i profili contabili e fiscali non disciplinati dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

ARTICOLO 28
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Al fine di far conoscere integralmente il presente Regolamento, una copia di esso sarà inviata ad ogni Società e Associazione sportiva operante sul territorio comunale, nonché pubblicato sul Sito istituzionale del Comune alla pagina Amministrazione Trasparente. Una copia del Regolamento sarà affisso presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale.

ARTICOLO 29
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, a norma dell'art. 8, comma 3 dello Statuto, entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione approvativa.
Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni e gli usi incompatibili con quanto da esso previsto.